

IMPOSTE E TASSE

di **ATTILIO ROMANO****Tax credit luce e gas: va compilato il Quadro RS?**

Tra gli operatori si discute sulla necessità, per i soggetti che hanno beneficiato degli incentivi, di riepilogare gli importi maturati nei righi RS401 e RS402 del mod. Redditi 2023, nonché nei righi IS201 e IS202 del modello Irap.

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, anche per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il legislatore è intervenuto a più riprese, a partire dall'art. 15 D.L. 27.01.2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 25/2022, rubricato *"Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore"* (primo trimestre 2022) e successive modificazioni e integrazioni.

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della **risposta all'interpello 7.02.2023, n. 193** (quesito n. 2), ha affrontato la tematica proposta senza tuttavia dirimere in modo compiuto le perplessità avanzate dall'istante. La società interpellante chiedeva se la disciplina agevolativa dettata dall'art. 4 D.L. 1.03.2022, n. 17, rientrasse nella nozione di *"aiuto di Stato"*, e, in caso affermativo se sussistessero limitazioni quantitative alla fruizione del credito d'imposta alla luce della Comunicazione della Commissione 2022/C426/01.

I tecnici della Direzione Centrale Grandi Contribuenti hanno fornito una risposta interlocutoria osservando come la mancanza nella formulazione della norma di riferimenti espliciti alla fattispecie agevolativa di cui all'art. 4 D.L. 17/2022, della disciplina contenuta nel *"Quadro Temporaneo di crisi"* o di altre discipline in materia di *"aiuti di Stato non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come "misura generale", non soggetta di conseguenza, alla normativa europea in materia di aiuti di Stato"*.

La circostanza che i **tax credit non siano sottoposti esplicitamente alle limitazioni previste per gli aiuti di Stato** non determina *ipso facto*, secondo la risposta ministeriale, l'esclusione dall'ambito applicativo della disciplina comunitaria sul monitoraggio degli incentivi ex art. 4 D.L. 17/2022.

Tenuto conto che l'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello citata, non ha escluso la natura di aiuto di Stato del credito energia, ci si chiede se i soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta 2022 di tax credit luce e gas dovranno, comunque, riepilogare gli importi nei righi RS401 ed RS402 del mod. Redditi 2023, nonché nei righi IS201 e IS202 del modello IRAP.

In **via interpretativa** secondo alcuni autori - e stante **l'assenza all'interno della tabella riepilogativa degli "Aiuti di Stato", contenuta nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Redditi 2023, di un apposito codice dedicato agli incentivi per l'energia elettrica e il gas naturale** ex art. 4 D.L. 17/2022 - **gli importi a credito maturati non andrebbero esposti nel mod. Redditi 2023, prospetto "Aiuti di Stato" (righi RS401 e RS402) e di conseguenza neanche nel modello Irap (righi IS201, e IS202).**

Secondo una **diversa lettura**, di tipo **prudenziale**, che tiene conto delle valutazioni dubitative avanzate nell'intervento di prassi richiamato che non esclude limitazioni alla natura di *"aiuto di Stato"* per i tax credit destinati al consumo di luce e gas, si potrebbe pervenire a una soluzione differente.

Difatti, l'assenza del codice espressamente riferito agli incentivi ex art. 4 D.L. 17/2022, non rappresenta, a nostro avviso, **causa ostativa all'inserimento dell'importo maturato a titolo di tax credit energia, nel rigo RS401 del mod. Redditi 2023**, avendo il contribuente comunque la possibilità di abbinare ai bonus energetici, il **codice 999** (di tipo residuale), espressamente riservato agli *"Altri aiuti di Stato"* o aiuti *deminimis* diversi da quelli sopra elencati.